



## Il Commissario Straordinario dell'Automobile Club d'Italia

Deliberazione n. 12 del 11 marzo 2025

**OGGETTO:** Incarico per attività di assistenza al Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2025, al n. 553, con il quale il sottoscritto è stato nominato Commissario straordinario dell'Automobile Club d'Italia, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'Ente fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'ACI e dei nuovi Organi collegiali di amministrazione, e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del decreto stesso;

PRESO ATTO che il predetto incarico è stato dal sottoscritto effettivamente assunto in data 4 marzo 2025;

CONSIDERATO che, per l'effetto, rientrano nell'ambito della gestione commissariale le attribuzioni e le competenze riservate agli Organi di amministrazione dell'Ente dalla legge, dallo Statuto e dalla regolamentazione interna;

RAVVISATA l'esigenza, in riferimento all'esercizio dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a me conferiti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 febbraio 2025, di avvalermi di una prestazione di assistenza qualificata, che non richiede il possesso di competenze specialistiche e non comporta l'espletamento di funzioni dirigenziali e direttive, né lo svolgimento di attività di studio e di consulenza;

VISTO l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nella parte in cui prevede che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità ivi stabiliti;

VISTO il Regolamento recante la disciplina per il conferimento da parte dell'Automobile Club d'Italia di incarichi di collaborazione esterna a norma dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VERIFICATA l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno dell'ACI per la specifica esigenza;

VISTO l'articolo 5, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nella parte in cui prevede che è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza e che alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche

in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati;

VISTO l'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, il quale prevede che gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito;

VISTE le circolari del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 6/2014 e n. 4/2015, in materia di conferimento di incarichi a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, nelle parti in cui specificano che la disciplina prevista dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 pone puntuali norme di divieto, per le quali vale il criterio di stretta interpretazione ed è esclusa l'interpretazione estensiva o analogica (come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato, deliberazione n. 23/2014/PREV. del 30 settembre 2014); che gli incarichi vietati sono esclusivamente quelli espressamente contemplati: incarichi di studio e di consulenza, incarichi dirigenziali o direttivi, cariche di governo nelle amministrazioni e negli enti e società controllati; che una interpretazione estensiva dei divieti in esame potrebbe determinare una irragionevole compressione dei diritti dei soggetti in quiescenza, in violazione dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale; che gli incarichi di studio e consulenza sono quelli che presuppongono competenze specialistiche e rientrano nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile; che il divieto riguarda determinati contratti d'opera intellettuale, ma non gli altri tipi di contratto d'opera; che non è escluso il ricorso a personale in quiescenza per incarichi che non comportino funzioni dirigenziali o direttive e abbiano oggetto diverso da quello di studio o consulenza;

CONSIDERATO che la Corte dei conti, nelle più recenti pronunce, ha circoscritto il divieto agli incarichi di studio e di consulenza (oltre che direttivi e dirigenziali), ritenendo che la tassatività delle fattispecie vietate fa sì che le attività consentite per gli incarichi si ricavano a contrario, dovendosi le situazioni diverse da quelle elencate non essere ricomprese nel divieto di legge e che, se il divieto riguarda l'attività di studio e quella di consulenza, può ritenersi consentita l'attività di "assistenza", nei limiti in cui si diversifica dalle altre due: assistenza che non comporti studio e consulenza, ossia attività caratterizzata, in negativo, dalla mancanza di competenze specialistiche e che non rientri nelle ipotesi di contratto d'opera intellettuale di cui agli artt. 2229 e ss. del codice civile (SRC Lazio, n. 88/2023/PAR, n. 80/2024/PAR);

VISTO il curriculum vitae della dott.ssa Maria Carmela CAMPANELLI, già dirigente del Ministero della difesa collocata in quiescenza alla data del \_\_\_\_\_ per raggiungimento dei limiti di età previsti per la categoria di appartenenza;

RITENUTO di affidare l'incarico di assistenza alla dott.ssa Maria Carmela CAMPANELLI, SENTITO il Collegio dei Revisori, espresso nella seduta dell' 11 marzo 2025;

#### DELIBERA

di affidare l'incarico di assistenza di cui alle premesse alla dott.ssa Maria Carmela CAMPANELLI e dà mandato alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione di procedere con la stipula di un contratto di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 2222 c.c., prevedendo l'erogazione di un compenso calcolato in euro 2.750,00 lordi mensili, per la durata del mandato commissariale.

F.TO  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Gen. C.A. cong. Tullio Del Sette